

Milano, 22 marzo 2024

c.a. Direzione Servizi di  
Sistema e Monitoraggio Energia

**Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente**

*Documento caricato sul portale  
ARERA dedicato*

Prot. REISAR 12/2024

**Oggetto: Osservazioni al DCO 70/2024/R/gas “Elenco dei soggetti abilitati alla  
vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso”.**

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni del Gruppo Italgas.

Cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

  
Nunzio Ferrulli  
Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori





Investiamo nel futuro dal 1837

OSSERVAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 70/2024/R/gas DEL 6 MARZO 2024

*“ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI GAS  
NATURALE: MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO”*



## **1. Premessa**

Il presente documento reca le osservazioni al Documento per la Consultazione n. 70/2024/R/gas, relativo a *“Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso”*, pubblicato dall’Autorità in data 6 marzo 2024.

## **2. Considerazioni generali**

In generale, il Gruppo Italgas accoglie con favore la proposta oggetto della consultazione che prevede l’allineamento della disciplina relativa all’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale (*di seguito: “EVG”*) a quella prevista dall’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (*di seguito: “EVE”*).

L’armonizzazione delle due discipline potrà portare innumerevoli benefici per i soggetti che operano nei vari settori della filiera, poiché consentirà solo ad operatori qualificati (*in termini di requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità*) di accedere all’EVG.

Con il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il numero di soggetti attivi nel settore della vendita del gas naturale è notevolmente cresciuto; tale circostanza necessita di essere ulteriormente disciplinata affinché non si verifichino fattispecie in cui operatori formalmente ammessi alla vendita, nei fatti risultino privi delle opportune garanzie a tutela degli adempimenti contrattuali nei confronti dei distributori nonché nei confronti dei clienti finali.

Questi fenomeni patologici del rapporto contrattuale tra Società di Vendita e Distributori hanno già, da un lato, determinato perdite economiche, dall’altro, recato forti criticità ai consumatori finali e al Sistema.

Con particolare riferimento ai requisiti finanziari necessari all’ammissione all’EVG, volti a garantire una maggior responsabilizzazione o solvibilità degli operatori, è accolta



positivamente la proposta dell'Autorità di costruire il requisito finanziario per la permanenza nell'EVG in base all'idoneo comportamento dei pagamenti verso l'intero Sistema della filiera. Tale principio, pienamente condivisibile, non è stato tuttavia opportunamente declinato all'interno dei requisiti proposti per l'ammissione e la permanenza nell'EVG, in quanto:

- da una parte, viene considerato solo il rapporto intercorrente tra Utente della Distribuzione (*UdD*) e Utente del Bilanciamento (*UdB*), e non quello tra UdD e Impresa Distributrice (*ID*);
- e dall'altra, non ne viene richiesta l'applicazione in caso di vendita di gas naturale a clienti finali alimentati con il ricorso al trasporto alternativo su gomma; così disponendo, l'Autorità non riconosce a queste realtà, sebbene ad oggi presenti in maniera consistente in alcune aree del continente (*come, ad esempio, in Sardegna*), lo stesso livello di tutele e garanzie, previste per il mercato del gas nel resto del Paese, anche se gli operatori, in questo caso i distributori, sono comunque esposti ai medesimi rischi.

Per tale ragione, si auspica che l'Autorità possa considerare tali argomentazioni, come meglio delineate in seguito, nell'ambito della proposta che formulerà al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **3. Risposte puntuali ai quesiti dell'Autorità**

**Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?**

Si condivide l'obiettivo di definire requisiti per quanto più possibile analoghi a quelli previsti per l'EVE; tuttavia, nell'ottica di tendere ad una convergenza a medio termine tra EVE e EVG, risulta opportuno includere tra i requisiti per l'accesso all'EVG anche la valutazione di aspetti che attengono alle possibili inadempienze nei confronti dell>ID.



**Q2. Si condivide l'orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall'Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?**

Si condivide l'obiettivo di definire requisiti per quanto più possibile analoghi a quelli previsti per l'EVE.

**Q3. Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?**

Nessuna osservazione.

**Q4. Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?**

Nessuna osservazione.

**Q5. Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?**

Nessuna osservazione.

**Q6. Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?**

Si reputa ragionevole l'orientamento dell'Autorità di costruire il requisito finanziario per la permanenza nell'EVG in base all'idoneo comportamento dei pagamenti verso l'intero Sistema della filiera. Tale principio, pienamente condivisibile, comporta tuttavia che debba essere



valutata, nell'indicatore di solidità finanziaria, non solo l'interruzione del rapporto tra UdD e UdB per cause di morosità imputabili a quest'ultimo con conseguente attivazione dei Servizi di Ultima Istanza (SUI), ma anche il rapporto intercorrente tra UdD e ID.

A tal fine, per considerare appieno il rispetto degli impegni nei confronti del Sistema, e quindi i segnali di un'eventuale situazione di criticità sistemica:

- occorrerebbe considerare anche la puntualità dei pagamenti nei confronti della ID, in quanto tale circostanza potrebbe costituire un indicatore di allerta della eventuale e successiva inadempienza dei pagamenti delle fatture emesse dalla ID con possibile attivazione dei SUI;
- quanto già riportato ai paragrafi 3.31 e 3.32 con esclusivo riferimento al rapporto tra UdD e UdB, dovrebbe essere integrato con un'ulteriore fattispecie, ovvero l'attivazione dei SUI per risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento dell'UdD (*mancata presentazione/adeguamento della garanzia o mancato pagamento*), da declinarsi come l'attivazione che comporti un passaggio al SUI di almeno il 30% del parco PdR attivo del relativo UdD sull'intero territorio italiano, per almeno due volte in un certo periodo di osservazione (es. *24 mesi consecutivi*).

Si sottolinea, peraltro, che è proprio per il fatto che il procedimento per la revisione del Codice di Rete tipo e il sistema delle garanzie in esso previsto (*che giustifica, secondo l'Autorità, l'esclusione dell'inadempimento del contratto di distribuzione dal requisito finanziario*) non è ancora terminato, che non è possibile basarsi su tale futura revisione per escludere l'applicazione del requisito finanziario sul settore della distribuzione.

A tale proposito, e anche con riferimento alle tematiche citate all'interno del DCO, si auspica che l'Autorità possa procedere quanto prima alla conclusione del procedimento relativo alle garanzie, al fine di assicurare pienamente agli operatori coinvolti un perimetro regolatorio chiaro e tutelante.

In ogni caso, quand'anche la riforma del Codice di Rete Tipo introducesse una forma di tutela rafforzata nei confronti dell'ID, è comunque da evidenziare che il requisito finanziario assolve



a un principio generale superiore, che è quello di estromettere operatori che si sono resi responsabili di condotte pregiudizievoli nei confronti del Sistema; tra queste non è certamente possibile escludere quelle commesse a danno del settore della distribuzione.

Oltre a quanto delineato sopra e sempre allo scopo di tutelare il Sistema da rischi, appare opportuno applicare i requisiti finanziari anche a clienti finali alimentati con il ricorso al trasporto alternativo su gomma. Specialmente in considerazione del fatto che attualmente tale soluzione è applicata per l'approvvigionamento di un'intera Regione, la Sardegna, a cui dovrebbero applicarsi i medesimi principi di controllo e tutela in vigore per il continente, eventualmente opportunamente declinati. Pertanto, il parametro che è opportuno considerare almeno per la Regione Sardegna, in assenza del RdB, è quello di tipo finanziario che riguarda l'inadempimento nei confronti dell'ID (*ritardo/mancato pagamento o mancata presentazione/adeguamento della garanzia finanziaria*).

**Q7. Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre.**

Si condivide.

**Q8. Si ritengono utili ulteriori considerazioni?**

Si segnala la necessità che sia garantita anche alle ID un'informazione puntuale circa la pubblicazione dei provvedimenti di esclusione di un operatore dall'EVG adottati dal Ministero. In particolare, si propone che l'informazione venga trasmessa alle ID dal SII – sulla base del provvedimento del MASE - attraverso la predisposizione di flussi *ad hoc*.